FIGISC–ANISA NEWS

N. 17/2009 del 11.05.2009

CONFCOMMERCIO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE SERVIZI AUTOSTRADALI

Nota informativa FIGISC/ANISA CONFCOMMERCIO - Piazza G.G. Belli, 2 Roma
Presidenti Nazionali: FIGISC - LUCA SQUERI – ANISA - STEFANO CANTARELLI
Segretario Nazionale: Fabrizio PARROTTA – Segreteria: Catia Cenciarelli
Ufficio Studi & Comunicazione: Giorgio Moretti
Telefono: 06 5866351 / 06 5866417 - Fax 06 58331724
e-mail Figisc: figisc@confcommercio.it e-mail Anisa: anisa@confcommercio.it
www.figisc.it

pagine 6

BONUS FISCALE 2009-2010 FAIB, FEGICA E FIGISC SCRIVONO AL PRESIDENTE BERLUSCONI

Pubblichiamo il testo della lettera che le Organizzazioni di categoria dei Gestori hanno inviato, il 5 maggio, al Presidente del Consiglio, al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico per richiedere l'emanazione del decreto attuativo della proroga del bonus *fiscale per gli anni 2009-2010, proroga già prevista dalla Finanziaria 2008.*

Si ricorda che per l'anno di imposta 2008 (i cui adempimenti fiscali sono imminenti) il bonus *fiscale è ancora operante ed applicabile.*

Pre.mo On.le Silvio **Berlusconi**
Presidente del Consiglio
Palazzo Chigi
Roma
Pre.mo On.le Gianni **Letta**
Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio
Palazzo Chigi
Roma
Egr. On.le Giulio **Tremonti**
Ministro Economia e Finanze
Via XX Settembre, 97
Roma
Egr. On.le Claudio **Scajola**
Ministro Sviluppo Economico
Via Molise, 2
Roma

Oggetto: *deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti gli impianti di rifornimento carburanti. Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 554, lettera f).*

Illustrissimo Presidente, signor Sottosegretario, signori Ministri,

facendo seguito alle precedenti comunicazioni al governo del 10 novembre 2008 e del 23 gennaio u.s., indirizzate ai Ministri Scajola e Tremonti, pari oggetto, a firma delle te associazioni della distribuzione carburanti Faib Fegica e Figisc, le scriventi Federazioni tornano a manifestare la propria vivissima preoccupazione per l'applicabilità della norma relativa alla deduzione forfetaria dal reddito d'impresa- *bonus* fiscale - in favore degli esercenti di impianti di rifornimento carburanti.



La proroga del *bonus* fiscale per gli anni 2009 e 2010, prevista dalla norma approvata dal Parlamento con la Finanziaria 2008, oggetto di apposito protocollo

d'intesa con il Governo, siglato lo scorso 20 giugno 2008 con il Ministro Scajola, è infatti subordinata alla emanazione di un Decreto ministeriale attuativo che ancora non si vede.

Si tratta di un provvedimento continuamente prorogato dagli ultimi Governi, nel corso delle ultime legislature, essenziale per la categoria a tal punto che la mancata attuazione del disposto della finanziaria 2008 spingerebbe alla pressoché immediata ed automatica chiusura la grandissima parte delle oltre 20.000 imprese che, ogni giorno, assicurano la capillare distribuzione dei carburanti e il diritto alla mobilità ai cittadini di questo Paese.

La distribuzione carburanti ha consentito con senso di responsabilità ed equilibrio, come il Ministro Scajola ben sa, la completa liberalizzazione del settore, favorendo la più ampia collaborazione istituzionale, governando il dissenso e il malcontento verso decisioni politiche che erano costate al precedente Governo Prodi non poche manifestazioni e scioperi.

Siamo a significare il crescente disagio di una categoria esposta a mille difficoltà - dai temi della sicurezza a quella dell'appesantimento degli oneri amministrativi e gestionali, all'indisponibilità di aziende *leader* come Eni a riconoscere il rinnovo degli accordi economici sino all'impoverimento del margine di gestione fermo, in alcuni casi al 2004, mentre sono aumentati tutti i costi operativi - che chiede risposte, promesse dal Governo, che, purtroppo, non arrivano. E' per noi una situazione che diventa insostenibile e sta rapidamente declinando verso lo stato di agitazione e lo sciopero generale dei distributori carburanti.

Signor Presidente, conosciamo la sua vicinanza al mondo delle imprese e alle nostre problematiche e confidiamo in un suo autorevole intervento per sbloccare questa preoccupante situazione con un intervento teso a stabilire una proroga del provvedimento di deduzione forfetaria dal reddito d'impresa per il 2009 e 2010 e l'avvio della strutturalizzazione della misura, così come previsto nel protocollo firmato con il Ministro Scajola.

Sarebbe la giusta riconferma di un impegno politico sottoscritto con il Governo, sempre confermato negli ultimi lustri, dai suoi predecessori e da Ella stesso.

Con stima, vivissime cordialità.

FAIB Confesercenti
FEGICA CISL
FIGISC Confcommercio

Roma, 5 maggio 2009

FIGISC SCRIVE AI SENATORI PER CHIEDERE IL RITIRO DELL'EMENDAMENTO CHE OBBLIGA I GESTORI ALLA PUBBLICAZIONE DEL PREZZO SUL SITO DEL MINISTERO

In data odierna, il Presidente Nazionale ha inviato una lettera ai Senatori componenti la X^ Commissione invitandoli a ritirare il provvedimento che obbliga i gestori della rete ordinaria a pubblicare i prezzi sul sito *internet* del Ministero.

La Commissione Industria del Senato – nell'ambito della discussione del Disegno di legge AS 1195 (*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*) – ha, infatti, approvato recentemente un emendamento, di iniziativa della Senatrice del Partito Democratico, **Anna Rita FIORONI** (emendamento che ha ottenuto il parere favorevole anche dal Governo), che **include nell'obbligo di comunicare i prezzi al Ministero anche i gestori degli impianti della rete stradale ordinaria**, un tanto, si noti, "*sulla falsariga di quanto già avviene in Francia*" (cfr. testo).

EMENDAMENTO 30.0.8 (testo 2)
Proponente: Sen. A. R. FIORONI

«Art. 30-bis.
(Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti)
1. Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.


Sen. Anna Rita Fioroni (PD)

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonché per la loro pubblicazione sul sito internet *del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori. La diffusione delle informazioni di prezzo può avvenire anche per il tramite di soggetti terzi.*

3. In caso di omessa o mancata comunicazione o in caso di sua difformità rispetto al prezzo effettivamente praticato dal singolo punto vendita di cui al comma 1, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste».

LETTERA APERTA DELLA FIGISC ALLA SENATRICE ANNA RITA FIORONI

Gentile Senatrice Fioroni,

leggiamo, nelle dichiarazioni da Lei rilasciate alla stampa specializzata, che il provvedimento che impone ai gestori degli impianti della rete stradale l'obbligo della comunicazione dei prezzi praticati (tutti, quindi, in qualunque variante temporale e di prodotto) servirà a garantire 'trasparenza' *nel mercato dei carburanti e che Le è stato ispirato da quanto* 'succede Oltralpe dove i circa ottomila punti vendita carburanti già comunicano al ministero quotidianamente i prezzi praticati'.

Ci consenta di poter serenamente argomentare su questi aspetti, che costituirebbero le motivazioni per cui un provvedimento – che a noi appare, senza giri di parole, inutile e gravoso – è stato ritenuto, per contro, utile e meritevole di costituire norma legislativa.

Quanto all'aspetto della 'trasparenza', *ci pare che esso venga confuso con quello della* 'comunicazione', *cioè del poter consentire al consumatore di avere contezza del prezzo che viene praticato in un impianto.*

L'obbligo di esporre il prezzo effettivamente praticato vige sin dalla emanazione del Decreto del MICA (oggi MSE) 30 settembre 1999, che superava il regime della così detta 'doppia cartellonistica' *(esposizione sia del prezzo* 'consigliato'

dalla compagnia petrolifera che di quello effettivamente 'praticato' *dal gestore) che durava dalla fine del regime dei prezzi* 'sorvegliati' *(Delibere CIPE 30 settembre 1993 e 13 aprile 1994).*

Come in qualunque altro punto vendita di merci, pertanto, l'obbligo di esposizione dei prezzi anche in un impianto di distribuzione carburanti è pienamente osservato con le disposizioni che vigono attualmente. Il fatto che si tratti di un bene dedicato alla mobilità non muta la sostanza che trattasi, come per gli esercizi commerciali, di servizi di prossimità cui il consumatore normalmente accede alle condizioni che il punto vendita sia, in linea di massima, il meno lontano possibile. Una qualche diversità da questo comportamento di base può essere data nel caso del consumatore che si muove per grandi percorrenze (ad esempio, nella rete autostradale).

Ove si pensi che al consumatore deve essere data la possibilità di conoscere i prezzi su un sito internet *per la benzina, non si capisce perché tale possibilità/libertà (del tutto astratta, visto che il servizio è normalmente di prossimità e non certo* 'world wide') *non sia data al consumatore per il prezzo delle zucchine, piuttosto che della pasta o, poniamo, di un Rolex: il che presupporrebbe – per coerenza del legislatore – che TUTTI gli operatori del commercio al dettaglio debbano comunicare TUTTI i prezzi di TUTTE le referenze poste in vendita. Dica il legislatore se questa misura – vagamente* 'totalitaria' *– può ragionevolmente essere applicata, oppure dica se ritiene che quel che non vale per il Rolex debba essere cogente per la benzina, e dica, quindi, se ritiene che questo bene presenta così alto rischio di frode o di speculazioni od altro da meritare un così inconsueto e pervicace* 'accanimento terapeutico'.

'Trasparenza' *di un prezzo dovrebbe significare non una congerie incredibile di dati – di difficile lettura, localizzazione e confronto -, ma poter dare al consumatore gli strumenti per valutare il modo in cui il prezzo finale è la risultante delle dinamiche della materia prima, della sua lavorazione e, infine, della sua evoluzione lungo la filiera distributiva. In questo settore – a differenza di molti altri – la ricostruzione di tutti questi fattori è di una evidenza palmare.*

Tuttavia, con buona pace di tutti, questa lodevole qualità (la 'trasparenza') *è una cosa che l'Antitrust – proprio in materia di distribuzione carburanti – ha ritenuto sia, invece, il sistema più idoneo ad una* 'collusione nella formazione dei prezzi' *(Procedimento I681 del 18 gennaio 2007).*

Allora, è meglio chiamare le cose col loro nome, evitando di ricorrere a concetti ed evocazioni che non sono più politically correct*; e se parliamo di pubblicità dei prezzi (tanti numeri su un sito che pochi si prenderanno cura di consultare, perché in ogni caso il consumatore conosce il suo mercato di prossimità), perché questi sì e tutti quegli altri no? E' concepibile e corretta una disparità di trattamento così macroscopica?*



Se, invece, vogliamo parlare delle 'ispirazioni' *che ci vengono d'Oltralpe, c'è una prima cosa, marginale, che vorremmo chiarire.*

Perché si dice che in Francia 'ottomila punti vendita carburanti già comu-

nicano al ministero quotidianamente i prezzi praticati'*? Nel Paese di Napoleone ci sono, però, oltre 13.000 impianti, di cui giusto poco più di ottomila delle tradizionali compagnie petrolifere e circa cinquemila della grande distribuzione organizzata (dati UFIP – che è la versione francese dell'Unione Petrolifera – 2007); significa forse che l'obbligo della comunicazione riguarda* 'solo' *gli impianti tradizionali e* 'non' *quelli della GDO? Sarebbe una cosa veramente* 'simpatica'*.*

Trascuriamo pure che in Italia gli impianti sono probabilmente 25.000 (dopo le diverse 'liberalizzazioni' *neppure il Ministero sa quanti sono) e non già ottomila, che ci sono circa cinque prodotti base, tra carburanti ordinari e speciali, che i prezzi variano tutti i giorni (nel 2008, anche solo calcolando un* 'prezzo medio Italia' *di un unico prodotto 170 variazioni su 366 giorni), e più volte al giorno, che ci sono svariati marchi (oltre alle nove* majors*) e che, praticamente, esistono tante variabili, dovute a diverse motivazioni, quasi quanti sono gli impianti: un affastellamento di dati che saranno utili ad uno statistico del settore, non certo al consumatore.*

Trascuriamo pure – già altri illustri Colleghi del nostro mondo ne hanno dato ampio rilievo – che tutto ciò comporti un onere assolutamente assurdo per il Gestore, già oberato da mille altre obbligazioni, senza che ciò abbia una rilevanza reale per il consumatore medio, cui, peraltro, è data inequivocabile informazione sul prezzo dalla cartellonistica installata in ogni impianto.

Parliamo ancora dell'esempio francese, per cogliere l'ennesimo 'accanimento terapeutico' *della norma prevista nel provvedimento da Lei caldeggiato.*

'Oltralpe' *l'obbligo della cartellonistica dei prezzi vige dal 1985 (Decisione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Segretariato ai consumatori dell'8 luglio 1988); con Decisione dei medesimi del 12 dicembre 2006 (*Arrêté du 12 décembre 2006 relatif à l'information du consommateur sur les prix de vente des carburants*), l'articolo 5 (aggiornato con ulteriore Decisione del 7 aprile 2009) prevede che* 'Ogni commerciante che eserciti una attività di vendita al dettaglio di carburanti registra i suoi prezzi di vendita al dettaglio ai consumatori….sul sito *internet* www.pri-carburants.gouv.fr. Ogni modificazione del prezzo di vendita deve, inoltre, immediatamente essere registrata'*. Ne sono esentati gli impianti il cui volume di vendite è inferiore a 500 metri cubi annui (articolo 6).*



Lasciamo pure perdere la discussione se sia il caso di 'imitare' *pedissequamente altri perché si ritengono* 'esempi avanzati' *(piuttosto che ricercare soluzioni che tengano conto della specifica realtà nazionale), oppure per il solo vezzo della scimmiottatura.*

Tuttavia, un aspetto sottolineiamo: in tutto il dispositivo francese (testo vigente coordinato) NON è prevista espressamente alcuna sanzione. Questo l'esempio che ci viene dal Paese 'ispiratore'*.*

Per contro, la versione nostrana (sarà perché è più 'italico' *accompagnare le vessazioni anche con un adeguato corredo di pene e torture per l'indisciplinato popolo, anzi, in questo caso, per il gestore malandrino?) è accompagnata da apposita sanzione (riferita all'articolo 22, comma 3, del D. Lgs. 114/ 1998, per violazione dell'articolo 14, comma 1, del medesimo) che va da 516,46 a 3.098,74 euro.*

A proposito di ciò: 1) la mancata esposizione dei cartelloni dei prezzi dei carburanti è già variamente sanzionata nelle diverse legislazioni regionali; 2) la sanzione del D. Lgs. 114/1998 si riferisce alla pubblicità dei prezzi in loco*, ovvero nella sede dell'esercizio di vendita: evocarla per sanzionare la mancata registrazione in un sito* internet *è una ultrapetizione indebita della norma, tecnicamente, insomma, uno svarione; 3) con la riforma del Titolo V della Costituzione, la competenza in materia di disciplina del commercio (e, conseguentemente, delle sanzioni correlate) è delle Regioni, ed anche questo è un elemento tecnicamente rilevante.*

In ogni caso, è una inutile vessazione sulla vessazione.

Leggiamo che Ella ha convenuto che il provvedimento ha qualche criticità e che si dice disponibile a una modifica dell'emendamento, che ammette che i punti vendita in Italia sono moltissimi, molti di più che in Francia e che bisogna tenere conto di questa complessità. E, infine che 'è giusto che siano i grandi (le compagnie) a dover rispondere a questo onere, non i piccoli (i gestori)'*.*

Nel ringraziarLa per queste considerazioni – ancorché tardive -, tuttavia, La invitiamo a ripensare, unitamente ai Suoi Onorevoli Colleghi, all'utilità effettiva di questo provvedimento, alla sua difformità rispetto all'approccio all'informazione sui prezzi di qualsivoglia altro settore e, quindi, alla discriminazione che esso produce, nonché alla sua evidente natura 'punitiva' *ed ai suoi limiti tecnici.*

Con i migliori auguri di buon lavoro

FIGISC Confcommercio

fioroni_a@posta.senato.it

SUL MERCATO INTERNAZIONALE PREZZI "*PESANTI*"

Nel volgere di una settimana (dal 30 aprile al 7 maggio) si è registrata una sensibile variazione in aumento dei fondamentali internazionali dei prezzi.

In particolare, le quotazioni del greggio Brent sono aumentate di un + 10,6 % in dollari/barile (+ 9,9 % in euro/barile), a fronte di un cambio euro/dollaro che si è apprezzato dello 0,7 %, mentre i prodotti "*finiti*" (benzina e gasolio al Platt's Mediterraneo) registrano aumenti pari, rispettivamente, a + 11,4 % e + 10,2 % in euro/litro (+ 12,0 % e + 10,8 % in euro/tonnellata).

	30/04	07/05	Var. %
Greggio (US$/bar)	50,30	55,64	+10,62
Greggio (€/bar)	37,89	41,64	+9,90
Cambio	1,3275	1,3363	+0,66
Benzina (US$/tonn)	508,25	569,50	+12,05
Benzina (€/lt.)	0,289	0,322	+11,42
Gasolio (US$/tonn.)	448,25	496,75	+10,82
Gasolio (€/lt.)	0,285	0,314	+10,18

Con l'ultimo aumento dei prezzi al servito di ENI (venerdì 8/5), nella stessa settimana il prezzo della benzina segnala un aumento pari a + 3,9 % (da 1,211 a 1,258 euro/litro) e quello del gasolio un aumento pari a + 1,9 % (da 1,084 a 1,105 euro/litro).

Le variazioni internazionali delle quotazioni dei prodotti "*finiti*" sono pari a + 0,033 euro/litro per la benzina (+ 0,040 con IVA), pari a + 0,029 euro/litro per il gasolio (+ 0,035 con IVA): a fronte di tali variazioni, il prezzo al consumo della benzina è aumentato di 0,047 euro/litro (circa 8 millesimi in più dell'aspettativa derivante dalla tensione dei prezzi internazionali), quello del gasolio è aumentato di 0,021 euro/litro (circa 14 millesimi in meno dell'aspettativa derivante dai prezzi internazionali).